DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA FARMACEUTICA E DI SANITA'

Art. 4

All'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "La ripetibilita' della vendita di medicinali di cui al comma 2 e' consentita per un periodo non superiore a tre mesi a decorrere dalla data della compilazione della ricetta e per non piu' di cinque volte, salvo diversa indicazione del medico prescrivente.";

b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: " 4. Il farmacista che vende un medicinale di cui al comma 2 senza presentazione di ricetta medica e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centocinquantamila a lire novecentomila. Tale sanzione non si applica nell'ipotesi in cui il medicinale sia stato dispensato in casi di necessita', di urgenza e di impossibilita' di reperire un medico e a condizione che sia presentata la ricetta medica entro quarantotto ore. Il farmacista che viola il disposto del comma 3 o non appone sulle ricette il timbro attestante la vendita del prodotto e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire seicentomila.". Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: " 3. Le ricette mediche relative ai medicinali di cui al comma 1 hanno validita' limitata a tre mesi; esse devono essere ritirate dal farmacista che e' tenuto a conservarle per sei mesi, qualora non le consegni all'autorita' competente per rimborso del prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale.". All'articolo 123, comma primo, lettera c), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, le parole: "sia conservata copia di tutte le ricette e" sono soppresse. All'articolo 38, comma quarto, del regolamento per il servizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, le parole: "i farmacisti debbono conservare per la durata di cinque anni copia di tutte le ricette spedite" sono sostituite dalle seguenti: "i farmacisti debbono conservare per sei mesi le ricette spedite concernenti preparazioni estemporanee". Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e' sostituito dal seguente: " 3. In caso di vendita o di detenzione per la vendita di specialita' medicinali per le quali sono intervenuti provvedimenti del Ministero della sanita' di sospensione o di revoca, e' applicata la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire unmilionecinquecentomila.". Il comma 4

dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e' sostituito dal seguente: " 4. Il farmacista e' soggetto alla sanzione amministrativa da lire un milione a lire tre milioni qualora nel corso di un anno si ripetano per piu' di due volte le infrazioni previste dal comma 1.". All'articolo 23, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, le parole: "o che detenga per vendere" sono soppresse. Il farmacista che vende un medicinale disciplinato dagli articoli 5 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, senza presentazione di ricetta medica o su presentazione di ricette prive di validita', ovvero senza presentazione di ricetta di un centro medico specializzato, non e' soggetto alla chiusura della farmacia. Nel caso in cui il farmacista commetta le infrazioni di cui al presente comma per piu' di tre volte, l'autorita' amministrativa competente puo' disporre la chiusura della farmacia per un periodo da quindici a trenta giorni.

Versione in vigore dal 29 dicembre 1994, non più in vigore dal 28 febbraio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita'
Estremi	Decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 722
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-assistenza-farmaceutica-e-di-sanita-722-1994/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it